

TERRE DI CASTELLI (292780)
REG.N : 1852-2013
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 21/02/2013

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTESE E L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE .

L'anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di Aprile in Vignola, nella residenza comunale, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

- TRA

Il Comune di Montese in persona del Sindaco Luciano Mazza domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montese, C.F. MZZLCN52M14F642L il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 13/02/2012;

E

L'Unione di Comuni Terre di Castelli in persona del Presidente Daria Denti domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 26/04/2012.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

- Che con delibera n. 002 del 14/1/2010 il Comitato di Distretto di Vignola ha espresso l'esigenza di ripensare il modello di gestione delle funzioni sociali e socio sanitarie ed in particolare delle modalità di gestione del Servizio Sociale professionale;
- Che con delibera del Comitato di distretto di Vignola n. 004 del 28/1/2010 avente ad oggetto "Servizio Sociale Professionale e contribuzione economica dei Comuni del distretto di Vignola: Provvedimenti" il Comitato di Distretto ha deciso di assegnare all'Unione Terre di Castelli ed al Comune di Montese la gestione del servizio sociale professionale e della contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del Distretto di Vignola;
- che con delibera n. 16 del 6/9/2010 il Comitato di Distretto di Vignola ha approvato il nuovo progetto di gestione del Servizio Sociale Professionale prevedendo l'avvio delle nuove funzioni in capo all'Unione terre di Castelli a far tempo dal 1° di novembre 2010;
- che con delibera n. 53 del 21/10/2010 il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli ha deliberato la revoca, a far tempo dall'1/11/2010, del conferimento all'ASP G. Gasparini di Vignola di una serie di attività ed ha approvato la modificazione all'art. 2 della "Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spillamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "G. Gasparini" di Vignola;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti, nella loro qualità di Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore, si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, disciplina il conferimento all'Unione di Comuni Terre di Castelli, delle funzioni e delle attività di Servizio sociale professionale, mediante Strutture organizzative dell'Unione Terre di Castelli costituite da personale incardinato nei propri ruoli.
2. In relazione all'oggetto della presente convenzione, di cui al precedente comma, l'Unione esercita le funzioni conferite, per delega intersoggettiva del Comune di Montese, con personale incardinato nella Struttura Welfare locale – Servizio sociale professionale.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione di cui all'art. 2, è finalizzata a garantire le professionalità necessarie (assistenti sociali, coordinatori e responsabile d'area) per lo svolgimento delle attività del Servizio Sociale professionale

Art. 4 – Funzioni delegate


1. In relazione all'oggetto della presente convenzione, di cui al precedente art. 2, le funzioni conferite riguardano l'area di gestione del Servizio Sociale Professionale;
2. Fatto salvo il supporto tecnico garantito dall'Unione, sono di esclusiva competenza del Comune di Montese le seguenti attività:
 - assistenza economica area minori;
 - assistenza economica area adulti e anziani
 - contributi per il pagamento di rette per l'ospitalità in Comunità Alloggio di Area Anziani;
 - contributi per il pagamento di rette per l'ospitalità in strutture residenziali di Area Adulti e per l'ospitalità in Case protette/RSA, Case di riposo e Centri diurni di Area Anziani;

Art. 5 – Ente capofila – Compiti

1. Le amministrazioni contraenti individuano l'Unione Terre di Castelli quale ente capofila per il coordinamento, l'attuazione e la gestione del Servizio sociale professionale.
2. L'Ente capofila svolge le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente art. 4. In particolare spettano all'Ente capofila tutti i compiti di gestione e di rappresentanza esterna finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite operando in luogo e per conto dell'ente delegante.
3. L'Ente capofila opera avvalendosi dei propri uffici e servizi avendo cura di nominare un responsabile del servizio, n. 2 coordinatori, rispettivamente per l'area adulti/anziani e per l'area minori, e n. 2 assistenti sociali assegnati rispettivamente per 3 e 24 ore settimanali.
4. Il Comune di Montese, tramite il Sindaco o suo delegato, ha facoltà di rivolgere all'Ente capofila, richieste di chiarimento, di dati, di statistiche, di informazioni e proposte sull'attività convenzionale. La risposta scritta o orale è fornita dal Presidente o dal dirigente/funziionario preposto entro 30 giorni

Art. 6 – Obblighi del Comune di Montese

1. Il Comune di Montese dovrà sempre assicurare, tramite il Sindaco o un proprio funzionario, la massima collaborazione per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
2. Le risorse finanziarie stanziare per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione, nonché a copertura delle spese di gestione, saranno interamente trasferite dal Comune di Montese all'Ente capofila che provvederà alla relativa contabilizzazione.



Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a anni 1 (uno).

Art. 8 - Forme di consultazione

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti agli oggetti della presente convenzione sono paritariamente il Sindaco del Comune di Montese e il Presidente dell'Unione.
2. Il Sindaco del Comune di Montese e il Presidente dell'Unione possono avvalersi di dipendenti e consulenti degli enti convenzionati, con specifica competenza tecnica e amministrativa.
3. L'Unione si impegna a trasmettere al Comune di Montese copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio o dalla Giunta dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.
4. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette al Consiglio Comunale di Montese una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.



Art. 9 - Beni strumentali

1. Il Comune di Montese conferisce all'Unione Terre di Castelli, per la durata della presente convenzione, locali atti all'uso, beni strumentali necessari, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, cancelleria da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Rapporti finanziari

1. I costi della gestione della presente convenzione viene sostenuto dall'Unione con proprie risorse di bilancio.
2. Il Comune di Montese si impegna a trasferire all'Unione Terre di Castelli, a seguito di apposita richiesta documentata dall'Unione, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e in particolare:
 - il 3,75 % (popolazione residente nel Comune di Montese al 31/12/2011) del complessivo costo del responsabile del servizio;
 - il 3,75 % (popolazione residente nel Comune di Montese al 31/12/2011) del complessivo costo del 2 coordinatori;
 - il 4,1% del complessivo costo dell'educatore area minori di nucleo;
 - il 8,33% del complessivo costo dell'assistente sociale assegnato all'area minori per 03 ore settimanali;
 - il 66,66% del complessivo costo dell'assistente sociale assegnato all'area adulti/anziani per 24 ore settimanali;
 - il 3,75 % (popolazione residente nel Comune di Montese al 31/12/2011) del complessivo costo di tutti gli operatori assistenti sociali ed educatori area minori assunti dall'Unione Terre di Castelli destinati a sostituire operatori assenti (vedi maternità, malattie, ecc.);
 - il 3,75 % (popolazione residente nel Comune di Montese al 31/12/2011) del costo della convenzione per l'esperto giuridico area minori e degli incarichi specialistici che si rendono necessari per la gestione del Servizio Sociale Professionale.
 - il 3,75 % (popolazione residente nel Comune di Montese al 31/12/2011) del costo del personale impiegato per la gestione amministrativa del servizio.
La liquidazione del 90% dei trasferimenti dovuti avverrà in tre rate, di pari importo, secondo le seguenti scadenze: 15 Maggio, 15 Settembre, 15 Dicembre 2012.
Il saldo, a conguaglio, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo.
3. Qualora il Comune di Montese richieda servizi aggiuntivi i costi degli stessi saranno posti a carico dell'amministrazione comunale sulla base del costo sostenuto dall'Ente capo-fila per le prestazioni effettivamente rese.

Art. 11 – Recesso

1. Il recesso del Comune di Montese ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.
2. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Art. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivesse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - due nominati rispettivamente dal Comune di Montese e dall'Unione Terre di Castelli;
 - il terzo di comune accordo, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 – Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.


Art. 14 – Registrazione

1. Il presente atto composto da n. 4 pagine scritte per intero sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Montese
Il Sindaco
(Luciano Mazza)

Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"
Il Presidente
(Daria Denti)

The image shows two handwritten signatures and two official stamps. The first signature is for the Mayor of Montese, Luciano Mazza, and is accompanied by a circular stamp of the Comune di Montese. The second signature is for the President of the Unione di Comuni Terre di Castelli, Daria Denti, and is accompanied by a circular stamp of the Unione di Comuni Terre di Castelli. The stamps contain the text 'Comune di Montese' and 'Unione di Comuni Terre di Castelli' respectively.